

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1072

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STEGAGNINI, CERIONI, FALCONIO, BERNARDI GUIDO, FIORI GIOVANNINO, ROSSI, CARAVITA, PATRIA, ZANIBONI, LAFORGIA, AIARDI, TESINI ARISTIDE, CAROLI, COSTAMAGNA

Presentata il 29 novembre 1979

Modifica dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento dei maggiori e dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone lo scopo di eliminare le evidenti sperequazioni che si sono venute a determinare in conseguenza dell'approvazione della legge 2 dicembre 1975, n. 626. Il legislatore, infatti, con l'articolo 4 della legge testé citata si prefiggeva, tra l'altro, lo scopo di riequilibrare la posizione di quegli ufficiali di complemento i quali, reclutati nel servizio permanente effettivo previo regolare concorso, erano stati scavalcati:

dagli ufficiali di complemento, non vincitori di concorso i quali, per effetto delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 11 maggio 1970, n. 289, e del 20 dicembre 1973, n. 1330, avevano potuto conservare il grado nel frattempo acquisito (attualmente sono maggiori se non addirittura tenenti colonnelli);

dagli ufficiali di complemento i quali, per effetto della circolare n. 296/11-181

diramata dal Ministero della difesa, erano potuti transitare direttamente nel ruolo speciale unico, conservando per intero l'anzianità posseduta;

dagli ufficiali inferiori dei ruoli normali transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962, n. 1622.

con decorrenza 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza 1° gennaio 1973, i quali avevano assunto, nel predetto ruolo speciale unico, l'anzianità risultante dalla rivalutazione dell'anzianità di sottotenente di complemento come anzianità nel servizio permanente effettivo.

Il legislatore, tuttavia, ha escluso dalla ricostruzione di carriera e comunque da qualsiasi altro beneficio, solo quegli ufficiali che, provenienti dal complemento,

previo regolare concorso, erano transitati nel ruolo speciale unico, retrocedendo, peraltro allo stipendio ed al grado iniziali.

Si sono, in tal modo, determinate abnormi diversità di trattamento con conseguenze morali e materiali facilmente immaginabili che la presente proposta di legge intende sanare una volta per tutte.

Proponiamo, pertanto, la modifica dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, concernente il riordinamento del ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei ruoli speciali della marina, per cui i capitani del ruolo speciale unico

sono promossi al grado di maggiore al compimento del nono anno da ufficiale in servizio permanente effettivo oppure al compimento del diciassettesimo anno di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore, esclusi i periodi di interruzione del servizio.

L'attuazione di questa proposta di legge non comporta alcun aggravio di spesa dal momento che i normali stanziamenti di bilancio prevedono la copertura finanziaria per tutti gli ufficiali compresi nei ruoli che risultano, invece, parzialmente vacanti e possono essere coperti con la approvazione di questo provvedimento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, è sostituito dai seguenti:

« I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro e nove anni di permanenza nel grado.

Vengono altresì valutati per l'avanzamento a maggiore, gli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico che abbiano maturato nella posizione di ufficiale almeno diciassette anni di servizio attivo con esclusione dei periodi d'interruzione dal servizio nella posizione di ufficiale.

Le promozioni di cui sopra possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico ».

ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione della difesa.